



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2014
C(2014) 9725 final

VERSIONE PUBBLICA

Il presente documento è un documento interno della Commissione ed ha carattere esclusivamente informativo.

Oggetto: **Aiuto di Stato SA.38025 (2014/NN) – Italia**
 Proroga del piano nazionale banda larga

Signor Ministro,

I. SINTESI

- (1) Sono lieto di informarLa che la Commissione europea ha valutato la “*Proroga del piano nazionale banda larga, Italia*” e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l’aiuto di Stato in oggetto è compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

II. PROCEDIMENTO

- (2) Con decisione del 24 maggio 2012 la Commissione ha autorizzato il regime di aiuti di Stato “Piano nazionale banda larga” notificato dall’Italia (caso n. SA. 33807 (2011/N) – Italia – Piano nazionale banda larga; in appresso: la “decisione del 2012”)¹. Il 19 dicembre 2013 l’Italia ha notificato, in applicazione

¹ GU C 252 del 22.8.2012.

Onorevole Paolo Gentiloni
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la propria intenzione di modificare il Piano nazionale banda larga approvato dalla decisione della Commissione il 24 maggio 2012 e successivamente, in data 7 febbraio 2014 ha modificato tale notifica. Il 18 febbraio 2014 la Commissione ha inviato una prima richiesta di informazioni supplementari cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 17 marzo 2014 e il 16 maggio 2014 un'altra richiesta a cui le autorità italiane hanno risposto il 4 giugno 2014. Il 18 giugno 2014 è stato inviato alle autorità italiane un sollecito informale in relazione a una risposta considerata incompleta. Il 24 luglio 2014 le autorità italiane hanno trasmesso le informazioni mancanti. Il 24 settembre 2014, una terza richiesta di informazioni è stata inviata alle autorità italiane, che hanno risposto il 10 novembre 2014.

- (3) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di procedura², gli Stati membri devono notificare, in tempo utile, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto. La notifica deve essere completa, ossia contenere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione. In questo caso, l'Italia ha notificato alla Commissione il 19 dicembre 2013 la proroga di un regime che scadeva il 31 dicembre 2013. La Commissione ha dovuto chiedere a più riprese le informazioni necessarie per decidere sul caso. In attesa della valutazione della Commissione, il regime è rimasto in vigore dopo la sua scadenza (e, quindi, dopo il periodo per il quale era stato dichiarato compatibile con la decisione del 2012). Le autorità italiane hanno tuttavia fatto presente che, nella pratica, il regime non è stato attuato dopo la sua scadenza, in attesa dell'autorizzazione della Commissione del regime modificato notificato.

III. CONTESTO

- (4) Nella decisione del 2012 la Commissione europea aveva concluso che il Piano nazionale italiano banda larga era conforme ai criteri indicati negli *Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga*³ applicabili all'epoca (gli "orientamenti sulle reti a banda larga del 2009") e quindi compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Conformemente al regime approvato, i finanziamenti pubblici erano concessi esclusivamente a favore di aree non edificate in cui agli operatori commerciali non conviene installare reti ad alta velocità. Dopo l'adozione della decisione del 2012, sono entrati in vigore nuovi orientamenti in materia di banda larga⁴ (i "nuovi orientamenti sulle reti a banda larga"), che devono essere ora applicati ai fini della valutazione del regime modificato.

² Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

³ GU C 235 del 30.9.2009, pag. 7.

⁴ Comunicazione della Commissione – Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

IV. DESCRIZIONE DELLA MISURA

- (5) **Obiettivo:** la nuova modifica notificata consiste in una proroga della durata del Piano nazionale banda larga per la banda larga di base. Il motivo per cui viene richiesta una proroga è la difficoltà, adottata dalle autorità italiane, di reperire, nell'ambito del massimale finanziario totale per la misura (1 471 milioni di EUR), le risorse necessarie per portare a termine il piano, che prevede finanziamenti da fonti diverse dallo Stato, ad esempio le regioni e il settore privato. La notifica del regime modificato inizialmente presentata dalle autorità italiane conteneva solo la proroga della durata. All'atto della valutazione della misura modificata, i servizi della Commissione hanno informato le autorità italiane sulla necessità che il regime modificato fosse conforme ai nuovi orientamenti sulle reti a banda larga. Ciò è particolarmente rilevante per quanto riguarda la trasparenza, le procedure di selezione su base competitiva, la neutralità tecnologica, il "salto di qualità", l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, l'accesso all'ingrosso e la presentazione di relazioni. Le autorità italiane hanno pertanto integrato la propria notifica con altre informazioni e impegni al fine di garantire che il regime fosse conforme alle condizioni stabilite nei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga. La Commissione rinvia alla decisione del 2012 per una descrizione del Piano nazionale banda larga che prevede essenzialmente servizi di base a banda larga con una velocità minima compresa tra i 2 Mbps e i 20 Mbps per tutta la popolazione italiana.
- (6) **Durata:** fino al 31 dicembre 2017.
- (7) **Base giuridica:** la base giuridica della misura approvata dalla Commissione il 24 maggio 2012 comprende: l'articolo 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (GU n. 140 del 19/6/2009); l'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (GU n. 62 del 16.3.2005) convertito in legge il 14 maggio 2005, n. 80 (GU n. 111 del 14.5.2005); il Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto-legge 7 marzo 2005 n. 82. La base giuridica per la proposta di proroga è l'articolo 14, punto 1, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge e modificato dalla legge n. 221/2012.
- (8) **Dotazione finanziaria e strumenti di finanziamento:** la modifica proposta non ha alcuna conseguenza sull'importo totale del bilancio del regime di aiuti. La difficoltà, menzionata in precedenza, di trovare finanziamenti supplementari fa sì che rimanga un importo di 482 milioni di EUR che non è stato speso nell'ambito del regime e che deve essere assegnato al periodo 2014-2017 secondo la seguente ripartizione:

		proroga			
	fino al 2013	2014	2015	2016	2017
Totale	989	190	160	80	52
Pubblico	927	133	112	56	36,4
Privato	62	57	48	24	15,6

- (9) **Obblighi di trasparenza – Consultazione pubblica, mappatura e analisi della copertura:** le autorità italiane hanno confermato che ogni anno viene organizzata una consultazione pubblica che riguarda tutte le aree bianche interessate all'intervento pubblico, in cui gli operatori devono dichiarare quali investimenti prevedono di realizzare nei prossimi tre anni e precisare se sono interessati a fornire il servizio, nel caso vi sia un aiuto di Stato; le mappe delle infrastrutture esistenti realizzate con backhauling pubblici sono aggiornate mensilmente. Gli esiti della consultazione sono stati pubblicati sul sito internet del ministero dello Sviluppo economico prima che venissero bandite nuove gare d'appalto, in particolare quelle che prevedono un contributo all'operatore (misura di intervento B). È stato fornito l'esito della consultazione per ciascuna delle aree. Gli interessati disponevano di 30 giorni per comunicare eventuali osservazioni o segnalare discordanze. Di queste osservazioni si è tenuto conto nella determinazione finale delle aree interessate dagli interventi.
- (10) Secondo le autorità italiane, la mappatura, di cui al punto 62 lettera a) della decisione, è stata aggiornata ogni anno per tener conto delle misure pubbliche e private realizzate. Infratel Italia⁵ ha provveduto ad aggiornare la mappatura delle aree bianche del territorio nazionale e ha realizzato uno studio preliminare sulla copertura del territorio nazionale da parte degli operatori di telecomunicazioni di rete fissa e wireless al fine di verificare che, nelle aree candidate a essere incluse nel piano di intervento, non siano già offerti servizi di connettività con una velocità di caricamento minima di almeno 2Mbps e di accertare che l'iniziativa non conferisca un vantaggio economico selettivo a talune imprese e non falsi o rischi di falsare la concorrenza. L'ultima edizione della consultazione ha riguardato circa 30 200 aree comunali e sottocomunali attualmente candidabili a essere classificate come aree "bianche" o aree "grigie". Tali aree comprendono anche quelle candidabili a misure relative a infrastrutture finanziate mediante il regime di aiuto n. 646/2009 per lo sviluppo di reti a banda larga nelle aree rurali d'Italia, approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010. La consultazione, effettuata attualmente con periodicità annuale, tiene conto degli interventi pubblici e privati realizzati nel frattempo, nell'ambito sia del presente regime di aiuto che di altri regimi. Per la consultazione occorre che gli operatori di telecomunicazione forniscano piani dettagliati per quanto

⁵ "Infratel SpA", detenuta al 100% dal ministero dello Sviluppo economico.

riguarda lo sviluppo di infrastrutture di rete nelle aree bianche del paese per i successivi tre anni e dimostrino il loro interesse al Piano nazionale banda larga. Gli operatori che partecipano ai bandi di gara devono inoltre presentare un piano operativo per la realizzazione del servizio, dichiarando quali infrastrutture sono già esistenti e quali sono le condizioni di accesso alle stesse da parte degli altri operatori. Lo stato di avanzamento del Piano nazionale banda larga nelle aree rurali (N 646/2009) è consultabile sul sito del ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali:

<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3401>.

- (11) **Attuazione della misura:** la situazione per quanto riguarda la copertura è descritta più in dettaglio nella decisione del 2012 (in particolare ai punti 18-37) e viene qui sintetizzata ai fini della comprensione della presente decisione: Per la **misura di Intervento A**, che prevede la realizzazione di infrastrutture ottiche di backhaul, la tecnologia offerta all'utenza finale dagli operatori che acquisiscono la fibra può essere di diversi tipi (ADSL, HSDPA, LTE, wireless in generale): in termini di aree con accesso alla rete fissa, la rete di backhaul ottico pubblico ha raggiunto 1 700 aree e altre 1 240 sono in fase di completamento sulla base di appalti che sono già stati aggiudicati e non sono quindi oggetto della proroga; La **misura di Intervento B**, che consiste in un contributo agli operatori privati per la realizzazione di reti e l'erogazione di servizi: le misure previste dall'intervento B sono destinate a oltre 12 000 aree ubicate in 3 103 comuni; le nuove misure dell'intervento B da prendere nel periodo della proroga saranno destinate a 8 719 di tali aree, in 2 159 comuni; la **misura di Intervento C**, che si pone l'obiettivo di finanziare i terminali di accesso nelle aree bianche, consiste nel fornire un sostegno finanziario per l'acquisto di terminali da collegare a reti a banda larga nelle aree bianche, vale a dire nelle zone in cui le misure A e B non sono state in grado di produrre l'atteso "salto di qualità".
- (12) Per quanto riguarda le zone grigie, la situazione attuale del servizio a banda larga è assai carente in quanto risultano servizi della capacità massima di 2 Mbps, ma non vi è alcuna garanzia di un larghezza di banda significativa in caso di accessi simultanei e il servizio è prestato solo in alcune parti del territorio dell'area grigia. Inoltre, in queste aree il servizio viene offerto soltanto agli utenti residenti oppure, in altre aree scollegate, solo a utenti commerciali. Pertanto, per garantire il significativo "salto di qualità" che i nuovi servizi richiedono per la futura evoluzione delle reti NGA e in considerazione dell'assenza di un backhaul ottico, il piano prevede la realizzazione di un collegamento ottico mediante la misura di intervento A prevista dal regime di aiuto oggetto di proroga.
- (13) Al fine di garantire che il "salto di qualità" avvenga conformemente ai nuovi orientamenti sulle reti a banda larga, la Commissione ha inoltre chiesto informazioni circa l'attuazione della misura di intervento B, in particolare per le zone grigie. Le autorità italiane si sono impegnate a imporre che ciascuna delle offerte vincenti in esito a procedure di gara relative a progetti nelle aree grigie garantisca la fornitura di una velocità di almeno 30 Mbps mentre originariamente

il regime puntava a fornire alla popolazione italiano l'accesso a una velocità tra i 2 e i 20 Mbps⁶.

- (14) L'aumento dei requisiti e il criterio "premium" previsti dal bando obbligheranno l'operatore beneficiario dell'aiuto a predisporre un importante piano di investimenti infrastrutturali con l'utilizzo di differenti soluzioni tecnologiche. Soluzioni analoghe sono state utilizzate nelle vicine aree nere al di fuori del regime esaminato nella presente decisione in cui esistono reti concorrenti a banda larga quasi equivalenti alle reti NGA. Il piano di investimenti deve essere contenuto nell'offerta tecnica e finanziaria da allegare alla domanda di partecipazione al stesso bando. Tale piano è oggetto di verifica e valutazione da parte della commissione di gara prima della definitiva aggiudicazione dell'appalto. In fase di esecuzione è compito di Infratel procedere alla verifica puntuale della coerenza del livello di servizio richiesto dal bando con la effettiva disponibilità alla popolazione servita.
- (15) Il bando di gara preparato da Infratel prevede inoltre ulteriori requisiti per quanto riguarda il livello di disponibilità del servizio, i tempi relativi a manutenzione, assistenza tecnica, qualità della rete (in termini di latenza) per garantire la facilità d'uso della larghezza di banda disponibile e la sua disponibilità (tempi di inattività ridotti).
- (16) **Procedura di selezione su base competitiva e offerta economicamente più vantaggiosa:** la procedura applicata è descritta ai punti 24-25 della decisione del 2012; per l'assegnazione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture di rete e per ottenere il diritto di uso delle infrastrutture esistenti si richiede a *Infratel* di bandire una serie di **gare d'appalto a procedura aperta** da realizzare sulla base dei principi stabiliti nel Decreto legge n. 163 del 12 aprile 2006 e della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici. Per quanto riguarda l'assegnazione dei lavori per la realizzazione delle infrastrutture di rete, le offerte potranno riguardare il quantitativo dei lotti assegnati, il piano di lavoro e la costruzione della rete di infrastrutture passive a banda larga. In questo caso, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà selezionata in base alla normativa applicabile in materia di appalti pubblici. Le condizioni di partecipazione, tra cui l'obbligo di dare accesso all'infrastruttura esistente, sono chiaramente specificate nella documentazione di gara e disponibili al pubblico al sito: www.gareinfratetel.it. La società Infratel s'impegna inoltre a pubblicare sul suo sito www.infratelitalia.it l'elenco completo delle condizioni, in particolare per quanto riguarda i prezzi di accesso all'ingrosso e l'accesso alle infrastrutture esistenti.
- (17) **Neutralità tecnologica:** la legge relativa agli aiuti a favore della costruzione della banda larga è tecnologicamente neutrale e anche la proposta governativa relativa alla legge (176/2009) fa esplicita menzione della neutralità tecnologica. Pertanto, la concessione dell'aiuto non è subordinata alla scelta di una soluzione tecnica specifica; l'aiuto può essere assegnato a una rete a banda larga indipendentemente dall'applicazione tecnica prevista. Conformemente alla sezione 6 della legge, la

⁶ Punto 13 della decisione del 2012.

procedura di domanda per gli aiuti di Stato deve essere non discriminatoria. Ciò significa, tra l'altro, che i relativi criteri devono essere neutrali dal punto di vista tecnologico. Per quanto riguarda i prodotti di accesso offerti per le parti di infrastrutture finanziate, le tecnologie offerte all'utenza finale sono di vario tipo (ADSL, HSDPA, LTE, WiMax) e comprendono anche i sistemi satellitari.

- (18) **Utilizzo delle infrastrutture esistenti:** secondo le autorità italiane, l'utilizzo delle infrastrutture sotterranee esistenti ha permesso notevoli risparmi (fino al 40% dei costi delle infrastrutture nuove).
- (19) **Accesso all'ingrosso:** come indicano le autorità italiane, nel bando di gara per la selezione del progetto di investimento viene riportato quanto segue: *“L'obbligo di offerta dei servizi wholesale si estende per 7 anni della data di entrata in esercizio, fermo restando l'obbligo per il Beneficiario di fornire accesso in modalità wholesale ai cavidotti e/o tralicci realizzati ai fini del progetto ammesso a contributo pubblico, di cui al presente bando, e per tutta la durata della vita utile degli stessi. I tempi e i modi dell'accesso saranno adeguati e quanto previsto dall'Autorità Nazionale (AGCOM)”*. Secondo le autorità italiane, è l'autorità nazionale di regolamentazione che ha fissato e regolamentato le tariffe e le condizioni dell'accesso alle infrastrutture pubbliche di cui al piano nazionale sulla banda larga.
- (20) **Relazioni:** le autorità italiane comunicheranno ogni due anni le informazioni essenziali sui progetti di aiuto, ai sensi del punto 78 degli orientamenti. Il ministero dello Sviluppo economico, per il tramite della sua società intraaziendale Infratel Italia, comunica alla Commissione le informazioni essenziali relative al regime ai sensi del paragrafo 78, lettera a), degli orientamenti. La banca dati di cui al punto 78 degli orientamenti è istituita entro dicembre 2014. Le informazioni di cui al punto 78, lettera j), degli orientamenti saranno pubblicate sul sito web di Infratel Italia.

V. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

- (21) Come indicato al punto 47 della decisione del 2012, il regime approvato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (22) La modifica al regime approvato oggetto della notifica riguarda la proroga della durata del regime mentre non sono previste modifiche della dotazione finanziaria complessiva. Inoltre, l'Italia si è impegnata a introdurre le modifiche di cui sopra nell'attuazione del regime al fine di rispettare i requisiti supplementari previsti nei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga.
- (23) La Commissione ha valutato la compatibilità del regime originario sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e alla luce degli orientamenti sulle reti a banda larga del 2009. Il 26 gennaio 2013 con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sono entrati in vigore i nuovi orientamenti sulle reti a banda larga. A seguito della notifica di una modifica del regime, la Commissione deve valutare se, a seguito della modifica, il regime approvato sia conforme ai nuovi orientamenti sulle reti a banda larga.

- (24) La valutazione si concentra sugli elementi del regime per il quale i criteri degli orientamenti precedenti sono stati modificati nella sostanza. La Commissione ha riesaminato il test di bilanciamento degli effetti alla luce in particolare degli obblighi di trasparenza, dell'obbligo di garantire un "salto di qualità" e dei requisiti supplementari introdotti dai nuovi orientamenti per quanto concerne l'obbligo di fornire l'accesso all'ingrosso. Per il resto, la Commissione rinvia alla valutazione di compatibilità già effettuata nella decisione del 2012.
- (25) Grazie al test di bilanciamento degli effetti, la Commissione mette a confronto gli effetti positivi della misura ai fini del conseguimento di un obiettivo di comune interesse con i suoi effetti potenzialmente negativi, quali la distorsione degli scambi e della concorrenza.
- (26) A tale riguardo, il punto 51 dei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga chiarisce che la rete sovvenzionata deve indurre un "salto di qualità" mediante il quale l'offerente selezionato effettua nuovi, ingenti investimenti e le nuove infrastrutture introducono nel mercato un significativo miglioramento in termini di capacità, disponibilità e competitività dei servizi a banda larga. Il regime approvato introduce tale salto di qualità in quanto porta la banda larga di base, in grado di offrire almeno un servizio di 2 Mbps, nelle aree bianche, dove nessun operatore ha dichiarato di avere l'intenzione di investire nei prossimi tre anni, e in cui il servizio a banda larga è assente (da 256 kbps a 640 kbps) o non è sufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione residente.
- (27) Come indicato al punto 11, per quanto riguarda le zone grigie, il piano nazionale sulla banda larga prevede l'instaurazione di un collegamento ottico attraverso la misura di intervento A, nonché, nella sua misura di intervento B, una larghezza di banda minima obbligatoria per gli utenti) che è ora stata portata a 30 Mbps. Come si evince dal punto 11, la misura consiste nel far sì che le famiglie possano usufruire della fibra ottica, un provvedimento che rappresenta un primo passo significativo verso una rete NGA e costituisce un miglioramento concreto della rete. Le nuove soluzioni tecnologiche possono ora essere connesse alla rete con un impatto sulla velocità. Inoltre, favoriranno la concorrenza e porteranno eventualmente alla creazione di un maggior numero di servizi a prezzi più competitivi. Il problema della rete preesistente è che la velocità si riduceva quando si collegavano simultaneamente molti utenti mentre l'inserimento della fibra ottica nella rete consente velocità più elevate.
- (28) Il regime soddisfa anche le condizioni più dettagliate dei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga per quanto riguarda la concezione degli aiuti a favore della diffusione della banda larga, quali la trasparenza, le procedure di selezione su base competitiva, la neutralità tecnologica, l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, l'accesso all'ingrosso e la presentazione di relazioni. Come descritto dettagliatamente ai punti da 62 a 65 della decisione del 2012 e ai punti 8 e 9 della presente decisione, le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da ridurre al minimo l'aiuto di Stato e le potenziali distorsioni della concorrenza che la misura potrebbe comportare. Nella concezione della misura occorre tener conto della necessità dell'aiuto nonché di aspetti come la sua proporzionalità in termini di mappatura, la gara d'appalto, la neutralità tecnologica, l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, l'accesso all'ingrosso con disaggregazione effettiva e completa e il pieno accesso aperto alla rete sovvenzionata a condizioni eque e non

discriminatorie, l'utilizzo di prezzi di riferimento e le disposizioni relative al controllo.

- (29) Dato che la riutilizzabilità delle infrastrutture esistenti è uno dei fattori determinanti per il costo di diffusione della banda larga, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli offerenti ad avvalersi di qualsiasi infrastruttura esistente onde evitare duplicazioni inutili e sprechi di risorse e a ridurre l'importo del finanziamento pubblico. Qualsiasi operatore che detiene o controlla infrastrutture (indipendentemente dal fatto che siano effettivamente utilizzate) nell'area interessata e che intenda partecipare alla gara, dovrebbe soddisfare le seguenti condizioni: 1) informare l'autorità che concede l'aiuto e l'autorità di regolamentazione nazionale dell'infrastruttura nel corso della consultazione pubblica; 2) fornire agli altri offerenti tutte le informazioni pertinenti entro un termine che consenta a questi ultimi di includere tali infrastrutture nella loro offerta. Gli Stati membri dovrebbero istituire una base nazionale con i dati sulla disponibilità delle infrastrutture esistenti che potrebbero essere riutilizzate ai fini della diffusione della banda larga. Nell'attuale regime, tutti gli operatori che detengono o controllano infrastrutture nell'area interessata e partecipano alla gara comunicano all'ANR informazioni relative all'infrastruttura nel corso della consultazione pubblica e forniscono le informazioni pertinenti agli altri offerenti. Le autorità italiane hanno confermato che una banca dati nazionale sulle infrastrutture esistenti sarà istituita entro la fine dell'anno 2014.
- (30) Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo dell'accesso all'ingrosso dovrebbe essere calcolato e stabilito in conformità con i principi di cui al punto 78, lettera g), dei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga e dei principi di tariffazione fissati dall'ANR, tenendo conto degli aiuti ricevuti dall'operatore di rete. Come parametri di riferimento valgono i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre aree comparabili, ma più competitive, del paese o dell'Unione, oppure, in assenza di dati pubblicati, i prezzi già stabiliti o approvati dall'ANR per i mercati e i servizi interessati. Se per alcuni prodotti di accesso all'ingrosso non sono disponibili prezzi pubblicati o prezzi regolamentati da utilizzare come valori di riferimento, tali parametri vanno stabiliti con altri mezzi in applicazione dei principi di orientamento al costo e secondo la metodologia stabilita nella regolamentazione settoriale. Una descrizione particolareggiata del progetto di aiuto deve essere inviata all'ANR almeno 2 mesi prima della notifica, in modo che questa disponga di un periodo di tempo ragionevole per elaborare il suo parere. Le autorità italiane hanno confermato che l'autorità che concede l'aiuto collaborerà strettamente con le ANR e chiederà il parere dell'ANR per fissare i prezzi e le condizioni di accesso all'ingrosso. La documentazione di gara indicherà chiaramente i criteri dell'analisi comparativa.
- (31) Come previsto dal punto 80 dei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga, sarà inoltre garantito che, per un periodo di almeno sette anni, l'operatore di rete selezionato offra un effettivo e pieno accesso disaggregato alla rete passiva sovvenzionata e che soddisfi tutti i tipi di accesso alla rete che possono essere richiesti dagli operatori.
- (32) La Commissione osserva in particolare che l'Italia ha fatto sì che i requisiti di nuova introduzione e relativi all'accesso alla rete di cui al punto 80 degli

orientamenti sulle reti a banda larga risultassero soddisfatti dal momento che non viene limitato nel tempo il diritto di accesso a cavidotti o tralicci.

- (33) L'aiuto sarà anche conforme all'esigenza di trasparenza imposta dal punto 78, lettera j), dei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga. Infatti le autorità italiane pubblicheranno su un sito centralizzato il testo integrale del regime di aiuti autorizzato e le relative disposizioni di applicazione, il nome del beneficiario dell'aiuto, l'importo dell'aiuto, l'intensità dell'aiuto e la tecnologia utilizzata. Tali informazioni saranno conservate per almeno 10 anni e resteranno a disposizione del pubblico senza restrizioni.
- (34) Inoltre, in conformità del punto 78, lettera k), dei nuovi orientamenti, le autorità italiane comunicheranno ogni due anni alla Commissione le informazioni essenziali sui progetti di aiuto.
- (35) Considerate le caratteristiche del regime e le clausole di salvaguardia, l'incidenza complessiva sulla concorrenza rimane positiva, sostanzialmente per gli stessi motivi esposti nella decisione del 2012. La struttura del regime consente infatti a più operatori di rete di utilizzare l'infrastruttura sovvenzionata e di entrare in competizione. L'infrastruttura sovvenzionata aumenta significativamente la disponibilità e la capacità dei servizi a banda larga. L'intervento pubblico non scoraggia gli investimenti privati, in quanto la rete sovvenzionata prevede un servizio di banda larga di qualità e disponibilità significativamente migliori rispetto a quanto possono offrire gli operatori esistenti. L'aumento della capacità della rete dovrebbe stimolare l'ingresso sul mercato da parte dei fornitori di servizi nonché la fornitura di una più ampia varietà di servizi. Quanto all'incidenza sugli scambi, non risultano esservi significativi effetti negativi indiretti per gli altri Stati membri.
- (36) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti approvato compensa uno svantaggio geografico ed economico ed è obiettivamente giustificato per ovviare all'assenza di disponibilità di servizi a banda larga ad alta velocità nelle aree interessate.
- (37) La Commissione ritiene che la proroga del regime di aiuti approvato soddisfi i criteri di compatibilità stabiliti nei nuovi orientamenti sulle reti a banda larga e che il regime sia concepito in modo tale da non alterare la concorrenza né incidere sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Esso è pertanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

VI. DECISIONE

La Commissione deplora che l'Italia abbia dato esecuzione alla misura di aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Tuttavia, sulla base della valutazione di cui sopra, ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla proroga della misura di aiuto di Stato in quanto il regime continua a essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione ricorda all'Italia l'obbligo di presentare alla Commissione una relazione annuale relativa all'applicazione della misura di aiuto e di informare la Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in merito ad eventuali progetti di modifica o proroga della misura.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato all'indirizzo stateaidgreffe@ec.europa.eu oppure inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

N. di fax: Fax +32 2 29 61242

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione